

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1960 e 2134-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE MELONI)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza  
dei trasporti (n. 1960)

d’iniziativa dei senatori FASSONE, SALVI, BARBIERI, BERTONI,  
BONFIETTI, CALVI, RUSSO e SENESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1997

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme per la repressione di atti vandalici  
contro mezzi di trasporto in movimento (n. 2134)

**d’iniziativa dei senatori GRECO e SCHIFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997**

---

*del quale la Commissione propone l’assorbimento  
nel disegno di legge n. 1960*

---

**INDICE**

RELAZIONE .....	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegni di legge:		
<i>a)</i> n. 1960, d'iniziativa dei senatori Fassone ed altri, e testo proposto dalla Commissione .....	»	6
<i>b)</i> n. 2134, d'iniziativa dei senatori Greco e Schifani .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'articolo 432 del vigente codice penale, disciplinando gli attentati alla sicurezza dei trasporti, punisce colui che pone in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici con la reclusione da uno a cinque anni.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede la reclusione da tre mesi a due anni per chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per aria o per mare.

Tale normativa, volta a tutelare esclusivamente il trasporto pubblico, mentre appariva giustificata allorchè i mezzi di trasporto privato erano assai poco diffusi, appare oggi certamente superata ed inadeguata in relazione all'esigenza di tutelare compiutamente ogni tipo di trasporto, sia esso pubblico che privato.

Quest'ultimo — in particolare — ha infatti raggiunto ormai un livello di diffusione tale da non poter lasciare il legislatore ulteriormente insensibile alla esigenza di predisporre adeguati mezzi di tutela e di introdurre conseguenti modifiche alle previsioni sanzionatorie.

I recenti episodi di lancio di pietre e di corpi contundenti contro veicoli in transito, con conseguenze spesso mortali, hanno ulteriormente evidenziato, con tragica drammaticità, le limitazioni dell'attuale normativa.

Pur nella convinzione che tali fenomeni, che presentano aspetti molto inquietanti anche sotto profili psico-sociologici, non possono essere impediti nè contrastati unicamente con norme repressive, si ritiene che meritino da parte del legislatore una risposta forte ed incisiva.

Piuttosto che introdurre una nuova ed autonoma ipotesi di reato, il testo varato dalla Commissione interviene introducendo sostanziali modifiche al vigente articolo 432 del codice penale.

Il nuovo testo proposto, eliminando il riferimento al trasporto pubblico, punisce chiunque pone in pericolo la sicurezza di qualsiasi mezzo di trasporto, sia pubblico che privato e senza alcuna distinzione tra i medesimi.

Si è ritenuto di introdurre un modesto, ma significativo, aumento della pena massima, da cinque a sei anni.

Viene prevista l'applicazione della medesima pena nei confronti di colui che lancia corpi contundenti, proiettili o altri oggetti contro mezzi di trasporto, siano essi pubblici che privati. Si è in tal modo mantenuta la struttura del secondo comma del vigente articolo 432 del codice penale, aumentando la pena ed ampliamento la fattispecie al caso di attentato alla sicurezza dei trasporti privati.

Al riguardo è opportuno rilevare che il mantenimento della sistematica del vigente articolo 432 del codice penale, in particolare nella previsione tipica del secondo comma, esclude che per la sussistenza del reato si richieda la diffusività del pericolo, stante la punibilità del lancio di corpi contundenti o altro anche contro un singolo mezzo.

L'introduzione di sanzioni che potrebbero apparire particolarmente severe, soprattutto nella previsione del massimo, comunque ampiamente graduabili, trova agevole giustificazione, sia nella insostenibile ed inaccettabile diffusione di attentati alla sicurezza dei trasporti e di lanci di pietre ed oggetti contundenti verso veicoli in movimento, che nelle conseguenze gravissime e drammatiche che tali episodi possono determinare.

Le modifiche introdotte consentono, infine, anche quando il fatto rimane senza conseguenze per le persone, lo svolgimento delle necessarie indagini e l'utilizzo degli strumenti processuali per l'individuazione dei responsabili.

MELONI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

**sui disegni di legge n. 1960 e n. 2134**

11 marzo 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul n. 1960. Quanto al n. 2134, il parere è favorevole, a condizione che esso sia integrato dalla esplicita abrogazione dell'articolo 432, secondo comma, del codice penale, in modo da fugare ogni dubbio sulla possibile disparità di trattamento derivante dalla diversa misura sanzionatoria per la stessa condotta, se riferita a mezzi di trasporto pubblico ovvero a mezzi privati di trasporto.

**DISEGNO DI LEGGE**D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
FASSONE ED ALTRI

—

## Art. 1.

1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 432. - *Attentati alla sicurezza dei trasporti.* - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza di mezzi di trasporto in movimento, per terra o per acqua o per aria, **mediante lancio di corpi contundenti o in altro modo**, è punito con la reclusione da due a sette anni.

**Se il mezzo di trasporto è pubblico, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.**

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 432. - *Attentati alla sicurezza dei trasporti.* - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza **dei trasporti**, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da **uno a sei anni**.

**Si applica la pena di cui al primo comma anche a chi lancia corpi contundenti, proiettili o altri oggetti contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, per acqua o per aria.**

*Soppresso*

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da **tre a dieci anni**».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2134**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRECO E SCHIFANI

---

Art. 1.

1. Chiunque lancia corpi contundenti o qualsiasi altro oggetto contro mezzi di trasporto in movimento, per terra o per acqua o per aria, è punito con la reclusione sino a quattro anni.

2. Se dal lancio derivano lesioni personali o la morte, si applicano le pene previste dal codice penale per le lesioni e l'omicidio volontario.

